



Città di Amalfi

Comune di Amalfi
Il Sindaco

Protocollo come da denominazione file pdf

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Amalfi presenta ampie zone aventi spiccate caratteristiche rurali costituite da giardini, terrazzamenti e vaste zone boschive, patrimonio forestale di particolare pregio che risulta particolarmente a rischio;
- tale fenomeno appare favorito dallo stato di abbandono in cui versano fondi rustici e giardini, oltre che una gran parte della zona di macchia mediterranea esistente sul territorio comunale;
- la contestuale vicinanza alle aree boschive di insediamenti urbani e di civili abitazioni impone inoltre di contemperare le diverse esigenze sociali che vengono in evidenza alla luce dei disagi che l'accensione di sterpaglie provoca al vicinato;

PREMESSO che l'art. 16 "Accensione di fuochi nei fondi" del Regolamento comunale di Polizia Rurale, (approvato con D. C.C. n. 10 del 30 gennaio 2017) disciplina tale materia come segue:

" 1. E' sempre vietata la combustione dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e colture arboree, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno.

2. Al di fuori del periodo di cui al punto precedente, è fatto obbligo ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere, di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 16.00 nel giorno di martedì e tra le ore 6.00 e le ore 12 nel giorno di venerdì, usando la massima attenzione nell'adozione di ogni opportuna cautela atta a scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalle operazioni che si vanno a compiere previa comunicazione, con almeno due giorni di anticipo, agli inquilini delle abitazioni limitrofe, e rispettando in ogni caso le seguenti prescrizioni:

☒ la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata con materiale completamente essiccato e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

☒ l'operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento forte;

☒ la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;

☒ durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

☒ *rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;*

3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata."

CONSIDERATO il perdurante stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) dichiarato dapprima con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 e i relativi allegati ;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 (valida dal 15 novembre 2020 e per quindici giorni) con la quale si dispone che il territorio della Regione Campania è sottoposto alle misure di cui all'articolo 3 del richiamato DPCM 3 novembre 2020 (c.d. "zona rossa");

CONSIDERATO che l'articolo 3 del richiamato DPCM 3 novembre 2020 (c.d. "zona rossa") è disposto il divieto di *"ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto"*;

DATO ATTO che tale misura, salvo residuali casi, obbliga i cittadini a permanere nelle loro abitazioni;

RITENUTO in conseguenza opportuno adottare un provvedimento che tenga conto di tale evenienza e che contemperi i diversi interessi coinvolti nella fattispecie, relativamente al contingente periodo;

SENTITA la Giunta Comunale;

VISTO il TUEL ed in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

dal 15 novembre al 30 novembre 2020 o comunque sino al permanere del territorio della Regione Campania tra quelli sottoposti alle misure di cui all'articolo 3 del richiamato DPCM 3 novembre 2020 (c.d. "zona rossa") è fatto obbligo **di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura** di cui all'articolo 16 del Regolamento comunale di Polizia Rurale **tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 09:00 nei giorni di martedì e venerdì**, sussistendo comunque ogni altra disposizione prevista dal medesimo articolo.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 (cento) ad Euro 1.000,00 (mille) a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n°267/2000, introdotto dalla L. n°3 del 16/01/2003;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Amalfi, pubblicata sul sito internet del Comune di Amalfi e che ne venga data la più ampia diffusione con ogni mezzo ritenuto opportuno.

MANDA

per quanto di rispettiva competenza a:

- Comando di Polizia Municipale di Amalfi;
- Comando Compagnia Carabinieri di Amalfi;
- Comando Stazione Carabinieri di Amalfi;
- Regione Campania – Direzione generale Lavori Pubblici – Protezione Civile;
- UOD Genio civile di Salerno - presidio protezione civile;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- ANAS – compartimento locale;
- P.A. Millennium di Amalfi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 14 novembre 2020

IL SINDACO
dott. Daniele Milano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate